

La nuda proprietà esenta le quote cedute con il patto di famiglia

SOCIETARIO

L'imposta di donazione non scatta anche se il disponente mantiene utili e usufrutto

Il trasferimento del controllo e del diritto di voto deve valere per almeno 5 anni

Angelo Busani

Niente imposta di donazione per il patto di famiglia con il quale tre fratelli, comproprietari di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale della holding di famiglia (Beta), cedono alla comunione formata dai rispettivi figli la nuda proprietà della quota di controllo della holding, unitamente al relativo diritto di voto, mantenendo l'usufrutto della quota e il diritto agli utili in capo ai disponenti.

Così sancisce l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 37 del 7 febbraio 2020 - commentata in prima battuta sul Sole 24 Ore dell'8 febbraio -, ove afferma l'applicabilità al caso esaminato dell'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990 (Tus, testo unico dell'imposta di successione), vale a dire la completa esenzione da imposta di donazione del trasferimento della quota di partecipazione che è oggetto del patto di famiglia.

Il meccanismo

Questo pronunciamento è assai interessante perché (si veda lo schema a fianco):

- prende in considerazione una fattispecie il cui presupposto è la costituzione di una holding (Beta)

mediante il conferimento, da parte di tre fratelli, delle proprie individuali quote di partecipazione paritaria al capitale sociale di una società operativa (Alfa);

- da detto conferimento di quote della società Alfa fuoriesce una situazione di comunione tra i tre fratelli conferenti avente a oggetto l'intero capitale sociale della holding Beta;
- con un patto di famiglia, avente a oggetto una quota di partecipazione al capitale della società holding Beta, viene passato ai figli dei tre fratelli conferenti il controllo di Beta; e ciò, non attraverso il trasferimento del diritto di piena proprietà di una quota di controllo, ma mediante il trasferimento del solo diritto di nuda proprietà della quota di controllo (dotato del diritto di voto in assemblea), in quanto i disponenti mantengono, in comunione fra loro, il diritto di usufrutto (e il relativo diritto agli utili).

Si tratta, dunque, di un diritto di usufrutto "a contenuto limitato": infatti, di regola, all'usufruttuario di una quota di partecipazione al capitale di una società spettano sia il diritto di voto in assemblea sia il diritto a riscuotere gli utili. Ma, mentre la titolarità del diritto agli utili non è mai sottraibile al soggetto titolare del diritto di usufrutto (che, altrimenti, subirebbe un attentato alla sua stessa intrinseca natura), la titolarità del diritto di voto non è inscindibilmente legata all'usufruttuario. Lo ammette il Codice civile, secondo il quale nel caso di usufrutto «il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, ...all'usufruttuario» (articolo 2352, comma 1).

L'esenzione

In sostanza, con la risposta 37/2020 (e con la coeva risposta a interpello 38/2020) si ottiene la certezza che l'esenzione da imposta di donazione

(articolo 3, comma 4-ter, Tus) si consegue anche se la quota di controllo (quella che assicura il 50,01 dei voti nell'assemblea ordinaria della società partecipata e, cioè, l'assemblea dove si nominano le cariche sociali e si approva il bilancio) non sia trasferita, con patto di famiglia, per il diritto di piena proprietà, ma "solo" per il diritto di nuda proprietà, a condizione che il nudo proprietario, per convenzione con il disponente, abbia la titolarità del diritto di voto in assemblea ordinaria (e mantenga la titolarità della quota di controllo per almeno 5 anni dalla data del patto di famiglia).

Va notato, infine, che entrambe le risposte n. 37 e 38 riguardano casi in cui, in esito al patto di famiglia, vi è una situazione di comunione (tra i discendenti del disponente) con riguardo alla quota di controllo oggetto del patto stesso: nella n. 37 si tratta di tre fratelli che donano a una comunione formata dai loro rispettivi figli, nella n. 38 è un padre che pianifica il passaggio della sua quota di controllo a una comunione tra i suoi figli.

Altresì vi è da notare che le Entrate, non accennando nulla sul punto, evidentemente non rilevano nulla di elusivo nel fatto che tre fratelli "trasformino" le quote di partecipazione al capitale della società operativa di rispettiva individuale titolarità (che non sono quote "di controllo", essendo di caratura inferiore al 50,01%) in una sola quota di partecipazione al capitale della società holding la quale, essendo di loro titolarità in regime di comunione, perciò diventa automaticamente una quota di controllo (coincidendo con il 100% del capitale sociale) e, quindi, suscettibile di beneficiare della predetta agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, Tus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi

Il grafico rappresenta il caso analizzato dalle Entrate nella risposta 37/2020



Il pignoramento revocatorio si applica a partecipazioni Srl

PROCEDURE ESECUTIVE

Per il Tribunale di Milano è utilizzabile per tutti i beni con un sistema pubblicitario

Angelo Busani

Anche le quote di società a responsabilità limitata possono essere oggetto del cosiddetto "pignoramento revocatorio" di cui all'articolo 2929-bis del Codice civile: lo ha deciso il Tribunale di Milano con ordinanza del 22 gennaio 2020 (rg. 52815/2019).

In sostanza, il rimedio di cui all'articolo 2929-bis del Codice civile può avere a oggetto tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario (comprese, quindi, le quote di Srl); quando, dunque, la norma in questione si riferisce a «beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri» e alla «trascrizione del pignoramento», usando espressioni tipiche del diritto dei beni immobili, questi riferimenti vanno estensivamente intesi come effettuati anche con riguardo alle quote di Srl e alle formalità pubblicitarie che si compiono nel Registro delle imprese.

L'articolo 2929-bis è stato introdotto nel Codice civile dal Dl 83/2015, poi modificato dal Dl 59/2016: dispone principalmente che il creditore pregiudicato da un atto del debitore (un atto di alienazione o di costituzione di un vincolo di indisponibilità), relativo a beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del credito, può procedere (munito di titolo esecutivo) a esecuzione forzata, anche se non abbia preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto compiuto dal debitore; il tutto, a condizione che trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto compiuto dal debitore è stato trascritto.

Obiettivo della norma è velocizzare

re il procedimento esecutivo sul patrimonio del debitore. Infatti, nel diritto previgente, per effettuare il pignoramento occorreva preventivamente ottenere il passaggio in giudicato di una sentenza che, in esito a un'azione revocatoria, dichiarasse l'inefficacia dell'atto posto in essere dal debitore in frode alle ragioni dei creditori.

Con l'articolo 2929-bis, invece, se il creditore si muove tempestivamente (trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto compiuto dal debitore in lesione dei diritti dei creditori), il pignoramento può essere efficacemente pubblicato nonostante l'avvenuta pubblicità dell'atto compiuto dal debitore: quest'ultima formalità pubblicitaria, in altre parole, si considera (nei confronti del creditore pignorante) come se non ci fosse.

Senonché, si tratta di capire se la norma in questione, scritta da un legislatore che evidentemente aveva la mente rivolta ai beni immobili e ai registri immobiliari (nonché ai beni mobili registrati e alle formalità pubblicitarie che li concernono) sia estensibile anche alle quote di Srl e al sistema pubblicitario del Registro delle Imprese. Il Tribunale di Milano risponde affermativamente: se lo scopo della norma è quello di riferirsi a beni per i quali è previsto un sistema di pubblicità «pare ragionevole ipotizzare l'applicabilità del 2929-bis Codice civile, ...anche a beni mobili risultanti da pubblici registri diversi da quelli, originariamente previsti, dei veicoli, dei natanti e dei velivoli». Pertanto, «devono reputarsi aggredibili, mediante lo strumento dell'articolo 2929-bis, tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, comprese le quote di una società a responsabilità limitata, il cui trasferimento è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI TROVARE INFORMAZIONI UTILI PER CAPIRE L'ATTUALITÀ È DAVVERO COMPLICATO. SELEZIONATE UN TEMA QUALSIASI E LEGGERETE DIECI PARERI OPPOSTI. ANCHE RECUPERARE NEWS APPROFONDITE NON È UNO SCHERZO: TROPPI MEDIA, TROPPE VOCI INVADENTI NON AIUTANO. TUTTO QUESTO RUMORE, A VOLTE, CI IMPEDISCE DI COMPRENDERE DAVVERO IL MONDO E CI LASCIA IN BALIA DELLE DECISIONI, MENTRE MILLE OPINIONI DISINFORMATE CI ASSORDANO.

